

SPECIAL

taxnews

Riforma Fiscale

7

Novità in materia
di accertamento
tributario e
concordato
preventivo
biennale





Con il D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024, in vigore dal 22 febbraio 2024 (di seguito il “Decreto”), il Governo, in attuazione della Legge Delega n. 111/2023, ha introdotto nuove disposizioni in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale (di seguito anche il “Concordato”).

Partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento (art. 1)

L’art. 1 del Decreto apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all’accertamento con adesione, tra le quali, le più rilevanti si rivolgono all’art. 1 (“*Definizione degli accertamenti*”), all’art. 5 (“*Avvio del procedimento*”) con l’abrogazione dell’art. 5-ter (“*Invito obbligatorio*”) e all’introduzione dell’art. 5-quater (“*Adesione ai verbali di constatazione*”), all’art. 6 (“*Istanza del contribuente*”), all’art. 11 (“*Avvio del procedimento*”) e all’art. 12 (“*Istanza del contribuente*”) del D.Lgs. n. 218 del 1997.

L’art. 5 prevede, in linea di coerenza con il nuovo art. 6-bis (“*Principio del contraddittorio*”) dello Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 212 del 2000), che l’Agenzia delle Entrate, di propria iniziativa ovvero su istanza del contribuente, contestualmente alla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica o di recupero, inviti il contribuente a comparire indicando i motivi che determinano maggiori imposte, ritenute e contributi.

Adesione anche per gli atti di recupero

Il nuovo art. 1 del D.Lgs. n. 218 del 1997 prevede ora che anche gli atti di **recupero dei crediti indebitamente compensati** non dipendenti da un precedente accertamento, possano essere definiti con **adesione dal contribuente**. Si considerano a tali fini gli atti emessi dal **30 aprile 2024** (art. 41).


Per il versamento delle somme dovute a seguito di un accertamento con adesione conseguente alla definizione di atti di recupero non è possibile avvalersi della rateazione e della compensazione ex art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997 (art. 8, c. 2-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997).

Adesione ai verbali di constatazione

Viene inoltre introdotto l’art. 5-quater, prevedendo la possibilità per il contribuente di aderire al contenuto integrale dei verbali di constatazione: *i*) senza condizioni (entro trenta giorni dalla consegna del verbale); o *ii*) condizionalmente alla rimozione di errori manifesti, entro dieci giorni a cura dell’organo che ha redatto il verbale.

L’adesione ai verbali di constatazione ridurrà le sanzioni applicabili di cui agli artt. 2, comma 5 e 3, comma 3 del D.Lgs. n. 218 del 1997 della metà (*i.e.* un sesto del minimo irrogabile).

Nel caso in cui il contribuente aderisca al verbale di constatazione senza condizioni, l’Agenzia delle Entrate notifica entro sessanta giorni l’atto di definizione dell’accertamento parziale. Nel caso di richiesta di rimozione di errori manifesti, invece, tale termine decorre dalla comunicazione che l’organo verbalizzante trasmette all’Agenzia delle Entrate.




Accertamento con adesione

Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica, ovvero atto di recupero, per i quali **non si applica il contraddittorio preventivo**, può formulare istanza di accertamento con adesione entro il termine di impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte Tributaria competente, anche in difetto dell'invito a comparire da parte dell'Agenzia delle Entrate (art. 6, c. 2, D.Lgs. n. 218 del 1997).

Nell'opposto caso di notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, ovvero di atto di recupero, per i quali **si applica il contraddittorio preventivo**, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dello schema di atto previsto dal nuovo art. 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (art. 6, c. 2-*bis*, D.Lgs. n. 218 del 1997).

Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei quindici giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica ovvero dell'atto di recupero, che sia stato preceduto dalla comunicazione dello schema di atto. In tale ultimo caso, laddove siano state presentate osservazioni e ne emergano i presupposti, è sempre fatta salva la possibilità di dare corso, di comune accordo con l'Ufficio, al procedimento di accertamento con adesione (art. 6, c. 2-*ter*, D.Lgs. n. 218 del 1997).



Atti di recupero

Con l'introduzione del nuovo art. 38-bis nel D.P.R. n. 600 del 1973 ("Atti di recupero"), si prevede che:

- l'Ufficio può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente generalmente con le modalità previste dagli artt. 60 e 60-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- l'Ufficio deve emettere l'atto di recupero e notificarlo, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno (per i crediti non spettanti) ovvero entro il 31 dicembre dell'ottavo anno (per i crediti inesistenti) successivo a quello del relativo utilizzo (comma 1, lett. c);
- il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di avvalersi della compensazione prevista dall'art. 17, D.Lgs. n. 241 del 1997. Il mancato pagamento entro il suddetto termine di tali somme ne determina l'iscrizione a ruolo ex art. 15-bis, D.P.R. n. 602 del 1973 (ruolo straordinario) (comma 1, lett. d).

Domicilio digitale

L'art. 1 del Decreto si chiude, al comma 2, con l'introduzione nel D.P.R. n. 600 del 1973 del nuovo art. 60-ter ("Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale"), disponendo, tra le altre, che:

- tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all'articolo 149-bis c.p.c. e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente articolo, al relativo domicilio digitale risultante dai registri pubblici nazionali (es. IPA, INI-PEC, INAD ecc.) (comma 1);
- se il domicilio digitale al quale è stato effettuato l'invio risulta saturo, è prevista una specifica procedura (comma 3);
- sono definiti, ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, i momenti in cui la **notificazione si intende perfezionata** per il notificante e per il destinatario (comma 4).



Razionalizzazione e riordino delle disposizioni in materia di attività di analisi del rischio (art. 2)

L'art. 2 del Decreto offre una definizione puntuale delle attività richiamate dalle disposizioni di legge per l'analisi del rischio in materia tributaria.

E' inoltre previsto che i risultati dell'analisi del rischio, oltre che per le finalità di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, alla frode fiscale e all'abuso del diritto in materia tributaria, nonché di stimolo dell'adempimento spontaneo, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di controlli preventivi.

Le informazioni presenti in tutte le basi dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone, sono utilizzate anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi ai contribuenti.

Il comma 4 stabilisce specifiche limitazioni e misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati (es. in materia di *privacy*, custodia e protezione dei dati personali).

Introduzione di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere e riordino delle forme di cooperazioni esistenti (art. 3)

Il legislatore delegato riordina la disciplina dello scambio di informazioni, sostituendo i previgenti artt. 31-*bis* e 31-*bis* 1 del D.P.R. n. 600 del 1973 con le seguenti nuove previsioni: i) **Art. 31-*bis*** ("Scambio di informazioni su richiesta"); ii) **Art. 31-*bis* 1** ("Strumenti di cooperazione amministrativa avanzata"); iii) **Art. 31-*bis* 2** ("Presenza negli uffici amministrativi e partecipazione alle indagini amministrative nel territorio dello Stato di funzionari di altri Stati membri o giurisdizioni terze" (PAOE); iv) **Art. 31-*bis* 3** ("Controlli simultanei"); v) **Art. 31-*bis* 4** ("Verifiche congiunte").

Prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito iva (art. 4)

Anche in materia di IVA il legislatore delegato interviene introducendo una nuova formulazione del terzo comma dell'art. 17 ("*Debitore d'imposta*") e una nuova previsione (comma 7-*quater*) all'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in tema di **dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività**).

Al comma terzo del citato art. 17, è previsto che il rappresentante fiscale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto del Ministro delle Finanze n. 164 del 1999 (es. non aver ricevuto condanne, anche non definitive, o sentenze emesse a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p.; non aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia contributiva e tributaria). In caso di nomina di una persona giuridica, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente incaricato nominato.

Il nuovo comma 7-*quater* dell'art. 35, D.P.R. n. 633 del 1972, prevede che per i soggetti non residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie avvenga previo rilascio di un'idonea garanzia. Si rinvia ad un decreto del MEF per le norme di attuazione.

A tale nuova formulazione, ha quindi fatto seguito anche una nuova previsione sanzionatoria che, all'art. 11, comma 7-*quinqüies*, del D.Lgs. n. 471 del 1997, prevede la sanzione amministrativa da euro 3.000 ad euro 50.000, senza possibilità di applicazione del cumulo giuridico, per il rappresentante fiscale che non adempie ai richiamati obblighi del nuovo comma 7-*quater* dell'art. 35 citato.



Concordato preventivo biennale (artt. da 6 a 9 - disposizioni generali)

Allo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il legislatore delegato consente ai contribuenti di minori dimensioni, titolari di **reddito di impresa** e di **lavoro autonomo** che svolgono attività nel territorio dello Stato, di accedere ad un Concordato Preventivo Biennale per i periodi di imposta 2024 e 2025.

Possono, dunque, accedere a tale regime i contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) ed i contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni che aderiscono al regime forfetario.

L'Agenzia delle Entrate, entro il prossimo **15 giugno 2024** (15 aprile per l'anno 2025 e 1° aprile a regime), metterà a disposizione dei contribuenti un programma informatico per l'acquisizione dei dati utili per l'elaborazione della proposta di Concordato rilevante ai fini Irpef, Ires ed Irap (ma non IVA).

Tale proposta sarà formulata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente, delle informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva. Con il provvedimento prot. n. 68629 del 28 febbraio 2024 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state individuate le modalità e i dati da comunicare (par. 4 ss.). Con decreto del MEF, invece, sentito il Garante della privacy, saranno definite le modalità di elaborazione della proposta nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

Una volta formulata tale proposta, il termine per aderirvi, per il primo anno di applicazione, è fissato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi (attualmente fissato al **15 ottobre 2024**), mentre a regime il contribuente potrà aderire entro il termine previsto dall'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 435 del 2001 (30 giugno).

Concordato preventivo biennale (artt. da 10 a 22 - contribuenti per i quali si applicano gli ISA)

I contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni che applicano gli ISA (generalmente con ricavi o compensi non superiori ad euro 5.164.569 da verificare in funzione dello specifico ISA) possono accedere al Concordato se, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari ovvero se, entro il termine della sua accettazione, hanno estinto quelli che tra essi sono complessivamente pari o superiori ad Euro 5.000 per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate (ivi compresi sanzioni e interessi), ovvero per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili. Restano esclusi da tale novero i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici.

Cause di esclusione

Non possono accedere alla proposta di Concordato Preventivo Biennale, invece, i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:

- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato;
- condanna per uno dei reati penal-tributari (D.Lgs. n. 74 del 2000), per false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p.), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.



Effetti dell'accettazione della proposta e adempimenti

L'accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi di imposta oggetto di Concordato (es. 2024 e 2025).

In tali periodi di imposta, inoltre, il contribuente è tenuto:

- agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi;
- alle comunicazioni dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli ISA.

L'accettazione della proposta da parte di un soggetto passivo fiscalmente trasparente (es. società di persone, studi associati, società che hanno optato per la trasparenza fiscale) obbliga al rispetto della medesima da parte dei soci e degli associati.

Rilevanza delle basi imponibili concordate

Salvo quanto previsto per la concorrenza di specifici elementi reddituali di origine straordinaria o partecipativa (es. plusvalenze e minusvalenze e quote di redditi relativi a partecipazioni in entità fiscalmente trasparenti), gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del Concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell'Irap, nonché dei contributi previdenziali obbligatori (fermo restando la possibilità di versare i contributi sul reddito effettivo se superiore a quello concordato).

Ai fini degli **acconti** dovuti per il periodo di imposta 2024, il primo acconto dovuto potrà essere versato secondo le procedure ordinarie (es. metodo storico), salvo conguaglio sul secondo acconto che dovrà essere effettuato assumendo come base il reddito concordato.

Nella vigenza del Concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i **benefici premiali** propri degli ISA, ex art. 9-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2017.

Cessazione e decadenza del concordato

In presenza di **circostanze eccezionali** (individuare con decreto del MEF) che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50 per cento rispetto a quelli oggetto del Concordato, quest'ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Inoltre, il Concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale il contribuente:

- modifica l'attività svolta nel corso del biennio oggetto di Concordato, se da tale modifica ne deriva l'applicazione di un diverso indice sintetico di affidabilità;
- cessa l'attività.



Il Concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta (c.d. decadenza) quando:

- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del Concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- a seguito di modifica o integrazione delle dichiarazioni dei redditi, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di Concordato;
- nella dichiarazione dei redditi sono indicati dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di Concordato;
- ricorre una delle ipotesi di esclusione ovvero sussistano carichi pendenti superiori alla predetta soglia di euro 5.000;
- è omesso il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato sulle imposte dovute in base al Concordato.

Inoltre, salvo che non ricorrano cause di esclusione e non sussistano carichi pendenti superiori alle soglie consentite ovvero definitivamente accertati, decorso il biennio oggetto di Concordato, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta relativa al biennio successivo.

Sono considerate violazioni di non lieve entità, rispettivamente, violazioni che integrano reati tributari ex D.Lgs. n. 74 del 2000 relativi al periodo di imposta oggetto di Concordato ed ai tre precedenti; comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del Concordato per un importo superiore al trenta per cento; omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'Irap e del sostituto di imposta ex art. 1, c. 1, e art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 471 del 1997; omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA ex art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 471 del 1997, mancata emissione, memorizzazione o trasmissione, di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ex art. 6, c. 2-bis, e 3, D.Lgs. n. 471 del 1997; rifiuto di esibizione o occultamento di documentazione richiesta ex art. 9, c. 2, D.Lgs. n. 471 del 1997; omessa installazione, manomissione o alterazione di apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale ex art. 11, c. 5 e 5-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997. In taluni casi è fatto salvo il ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472 del 1997 e sempre che le violazioni non siano state già constatate o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore abbia avuto formale conoscenza.

Concordato preventivo biennale (artt. da 23 a 33 - contribuenti che aderiscono al regime forfetario)

I contribuenti esercenti attività di impresa, arti e professioni che aderiscono al regime forfetario ex L. n. 190 del 2014, possono accedere al Concordato per il solo periodo di imposta 2024, essendo l'applicazione di tale regime limitata ad una sola annualità, in via sperimentale.

Oltre alle cause, comprese esclusioni e decadenza, già indicate per i soggetti ISA, i soggetti forfetari non possono accedere al Concordato se hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.

Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario resta comunque ferma la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 Euro.



Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive

Attività di accertamento (Art. 34)

Per i periodi di imposta oggetto del Concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, non possono essere effettuati salvo che ricorrano le cause di decadenza di cui agli artt. 22 (per i soggetti ISA) e 33 (per i soggetti che aderiscono al regime forfetario).

Disposizioni di coordinamento (Art. 35)

Per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, legati al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato (es. I.S.E.E.).

Differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il 2024 (Art. 37)

Per il primo anno di applicazione del Concordato, è previsto il differimento al **31 luglio 2024** dei termini di versamento del saldo (2023) e del primo acconto (2024), ordinariamente previsti per il 30 giugno, per i seguenti soggetti:

- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice;
- i soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA (ivi compresi quelli che adottano il regime di vantaggio ex D.L. n. 98 del 2011);
- i soggetti che applicano il regime forfetario ex L. n. 190 del 2014;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir.

Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap (Art. 38)

In ultimo, il legislatore delegato interviene differendo i termini di presentazione della dichiarazione, della disponibilità dei programmi informatici relativi alle dichiarazioni fiscali e agli ISA.

In particolar modo, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023:

- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 322 del 1998 (persone fisiche, società e associazioni), presentano la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (soggetti passivi ai fini Ires), del D.P.R. n. 322 del 1998, presentano la dichiarazione in via telematica entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024:

- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 (persone fisiche, società e associazioni), del D.P.R. n. 322 del 1998, presentano la dichiarazione in via telematica tra il 15 aprile e il 30 settembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 (soggetti passivi ai fini Ires), del D.P.R. n. 322 del 1998, presentano la dichiarazione in via telematica a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i sostituti d'imposta presentano in via telematica la dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 322 del 1998 dal 15 aprile al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento.

In deroga alle disposizioni di cui all'art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (indici sintetici di affidabilità fiscale), per il periodo d'imposta 2024 i programmi informatici relativi agli ISA sono resi disponibili entro il 15 aprile dell'anno successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili.

CONTATTI

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel. 02 58 20 10

BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 01 marzo 2024.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.

www.bdo.it



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

